

CONTENUTO UNIFICATO



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Riconoscimento
lodo
arbitrale
straniero.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 17462/2004

Dott. PAOLO VITTORIA

- Presidente -

Cron. 17312

Dott. UGO RICCARDO PANEBIANI

- Consigliere -

Rep. 5269

Dott. SALVATORE SALVAGO

- Consigliere -

Ud. 11/06/2009

Dott. ALDO CECCHERINI

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17462-2004 proposto da:

NIGI AGRICOLTURA S.R.L. (P.I. 00522620525), in persona
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso
l'avvocato GRAZIADEI GIANFRANCO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato BOTTIGLIERI VINCENZO,
giusta procura a margine del ricorso;

2009

1096

- **ricorrente** -

contro

INTER ELTRA KOMMERZ UND PRODUKTION GMBH (P.I.
DE11606316), in persona del legale rappresentante pro

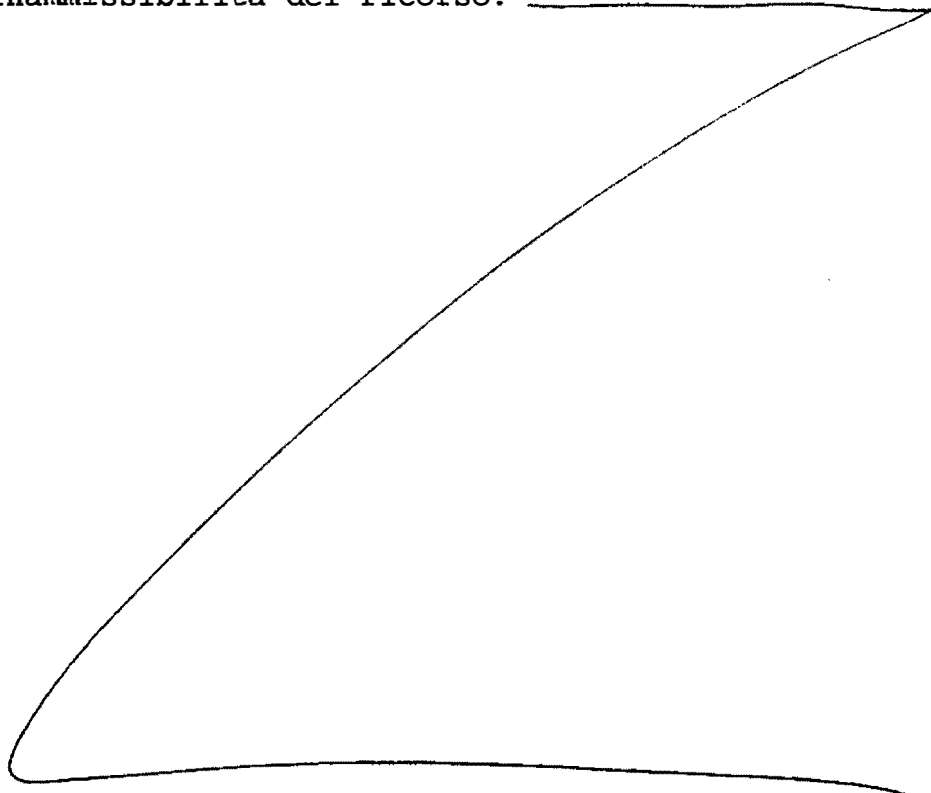
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso l'avvocato BETTONI MANFREDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BETTONI GIANGALEAZZO, giusta procura speciale per Notaio Dott. ANDRE VOLLBRECHT di HAMBURG - Rep. n. 3159 del 01.10.04;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 369/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata alla Inter Eltra Kommerz und Produktion G.m.b.H. il 29 aprile 2002, la Nigi Agricoltura s.r.l. si oppose al decreto Presidente della Corte d'appello di Firenze, di esecutività del lodo arbitrale pronunciato tra le parti in Londra il 6 ottobre 2000. L'opponente dedusse l'inesistenza di una clausola arbitrale nel documento di compravendita trasmesse dalla controparte, in subordine la *imperfecta relatio* al vincolo compromissorio in violazione della Convenzione di New York, e il difetto del requisito dell'imparzialità degli arbitri, che avevano giudicato in numero di due, e non in composizione dispari come prescritto dall'art. 809 c.p.c.

La corte territoriale, con sentenza 11 marzo 2004, respinse l'opposizione. La clausola compromissoria risultava dal testo dell'accettazione della compravendita, sottoscritta dal rappresentante dell'acquirente e trasmessa alla venditrice, se correttamente tradotto, in cui si richiama, per l'arbitrato in Londra, il contratto tipo n. 11 della FOSFA (Federation of Oli, Seeds and Fats Associations Limited), elaborato da quella federazione con sede in Londra per la vendi-

ta CIF dei semi da olio. Il rinvio conteneva una precisa indicazione della volontà di devoluzione in arbitri esplicitata dal richiamo ad un preciso contratto tipo contenente la clausola compromissoria, e con l'ulteriore precisazione che la sede sarebbe stata in Londra. Tale richiamo doveva ritenersi sufficiente a norma dell'art. 833 cpv. c.p.c., nonché in base all'art. 2.2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 ratificata con legge n. 62 del 1968. La tesi che per l'art. 809 c.p.c. le parti dovessero essere dispari, pena il difetto del requisito dell'imparzialità, non aveva fondamento, riferendosi la norma richiamata all'arbitrato regolato dal codice di rito e non all'arbitrato estero, e conseguentemente il relativo motivo di doglianza non aveva riscontro nell'art. 840 c.p.c. né nell'art. 5 della Convenzione di New York.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 20 maggio 2004, ricorre la Nigi Agricoltura s.r.l., con atto articolato in due mezzi d'impugnazione.

Inter Eltra Kommerz und Produktion G.m.b.H. resiste con controricorso notificato il giorno 11 ottobre 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia l'omessa applicazione dell'art. 840 n. 4 c.p.c.; si deduce che dalla lettera di conferma della ditta Gammel di Merlimont, procuratrice della società acquirente, risultava la natura del suo intervento, definito di *brokerage*, vale a dire di mediazione, della quale era indicato il prezzo. Di conseguenza nessun rapporto di natura contrattuale si era formato tra le parti, sia perché a quella conferma aveva fatto seguito il rifiuto del perfezionamento dell'affare da parte della società Nigi con lettera alla Carapelli Firenze Int., rappresentante della venditrice; e sia perché la supposta accettazione della proposta contrattuale proveniva da un terzo, qual è il mediatore, privo di poteri di rappresentanza.

Il mezzo è inammissibile. Esso si basa interamente sull'interpretazione di un documento del quale nel ricorso non è neppure trascritto il contenuto, come è richiesto per il principio di autosufficienza, e la cui rilevanza non può essere verificata dalla corte nel presente giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo d'impugnazione si ripropone la tesi del vizio del lodo arbitrale straniero, costi-

tuito dal difetto del requisito d'imparzialità degli arbitri. Si censura l'impugnata sentenza per aver affermato l'inapplicabilità dell'art. 809 c.p.c. alla fattispecie, nella quale non si tratta di arbitrato soggetto alle norme del diritto interno, ma di riconoscimento del lodo arbitrale straniero. Si deduce che le norme della FOSFA non contengono disposizioni che prevedano un collegio giudicante composto di due arbitri, come si desume anche dall'art. 30 del contratto tipo FOSFA, riprodotto e tradotto nella sentenza impugnata. Secondo la società ricorrente, l'applicabilità dell'art. 809 c.p.c. non potrebbe essere esclusa, perché l'art. 3 della Convenzione di New York, ratificata con la legge 19 gennaio 1968 prevede il riconoscimento dell'autorità e dell'esecutività della sentenza arbitrale, da parte di ciascuno degli stati contraenti, in conformità delle regole di procedura seguite nel territorio in cui la sentenza è invocata, e dunque richiama le norme processuali del luogo in cui si chiede l'attuazione del lodo.

La censura è inammissibile. Nella fattispecie, trattandosi di giudizio di opposizione al riconoscimento del lodo arbitrale straniero, la corte territo-

riale ha osservato che il vizio denunciato dalla società opponente non è compreso tra quelli che impediscono il riconoscimento del lodo straniero a norma dell'art. 840 c.p.c., o dell'art. 5 della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 2 (il cui contenuto è del resto recepito dall'art. 819 c.p.c.). Questo punto, decisivo per la definizione del giudizio, non è stato specificamente censurato, essendosi la ricorrente limitata a richiamare l'art. 3 della Convenzione di New York, circa il riconoscimento dell'autorità e dell'esecutività che deve essere accordato alla sentenza arbitrale in conformità delle regole di procedura seguite nel territorio in cui la sentenza è invocata: disposizione manifestamente ininfluyente, concernendo il procedimento di esecutività del lodo straniero, e non il procedimento arbitrale medesimo, né quindi la composizione dell'organo arbitrale, che è oggetto del mezzo d'impugnazione in esame.

*l'art. 819 c.p.c.
è recepito
dalla legge n. 2
del 19 gennaio 1968*

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e le spese del giudizio, liquidate come

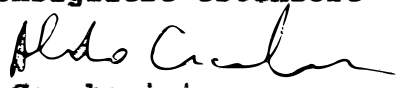
in dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente.

P. q. m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.700,00, dei quali € 1,500,00 per onorari.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 11 giugno 2009.

Il Consigliere estensore


Aldo Ceccherini

Il Presidente.


Paolo Vittoria.


IL CANCELLIERE
Rosa Maria Reaia

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

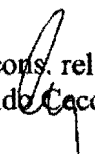
il

23 GIU. 2009

23 LUG. 2009

IL CANCELLIERE




Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini